SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 21 aprile 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino della Puglia

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Regione Toscana

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 10

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 aprile 2011, n. **47**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2011, N. 5

All'articolo 1:

al comma 2, le parole da: «per la festività soppressa del 4 novembre» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2569):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro della difesa (LA RUSSA), dal Ministro dell' istruzione, università e ricerca (GELMINI), il 23 febbraio 2011.

Assegnato alla Commissione 1ª (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 febbraio 2010, con pareri delle Commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª.

Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 24 febbraio 2011.

Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 2, 8, 10, 15, 16 e 22 marzo 2011.

Esaminato in aula il 22 e 23 marzo 2011 ed approvato il 24 marzo 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4215):

Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 marzo 2011, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni IV, V, VII, IX e XI.

Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 29, 30 e 31 marzo 2011 e il 5 e 7 aprile 2011.

Esaminato in aula l'11 aprile 2011 ed approvato il 14 aprile 2011.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2011.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 35.

11G0088

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. **48**.

Attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 23 contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, recante attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, recante attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *h)*:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

" 1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del testo unico bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito nell'articolo 1, comma 2, lettera h-*bis*), del medesimo testo unico, nonché gli organismi elencati all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE;";

2) il numero 2) è sostituito dal seguente:

" 2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE;";

b) la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

" *i)* 'garanzia': qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attività, compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera *a)*, della direttiva 2002/47/CE, prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni effettuate con banche centrali;";

c) al numero 1) della lettera *m)*, dopo le parole: «di una banca centrale» sono inserite le seguenti: «, di una controparte centrale»;

d) alla lettera *n)* dopo le parole: «una stanza di compensazione» sono inserite le seguenti: «, un operatore del sistema o»;

e) la lettera *o)* è sostituita dalla seguente:

" *o)* 'partecipante indiretto': un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale;";

f) la lettera *r)* è sostituita dalla seguente:

"r) 'sistema': un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente:

1) applicabile a tre o più partecipanti, senza contare l'operatore del sistema né un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora ciò sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facoltà di limitare a due il numero dei partecipanti;

2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale;

3) designato come sistema e notificato alla Commissione europea dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema;»;

g) dopo la lettera *w)* sono aggiunte, in fine, le seguenti:

" w-*bis*) 'giorno lavorativo': comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema;

w-*ter*) 'sistemi interoperabili': due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi;

w-*quater*) 'operatore del sistema': il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L'operatore del sistema può anche agire come agente di regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione.».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

" *b)* sono stati immessi nel sistema successivamente al momento di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno lavorativo dell'apertura, qualora l'operatore del sistema provi che al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, né avrebbe dovuto esserlo. Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante, al sistema interessato o a un sistema interoperabile, o nei confronti dell'operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

" 2. I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nel sistema medesimo. Nel caso dei sistemi interoperabili, tale momento è stabilito in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento di immissione non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, impartiscono prescrizioni per l'attuazione del presente comma.";

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ciò si applica, tra l'altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un sistema interoperabile che non sia un partecipante.".

3. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema italiano stabilisce nelle proprie regole il momento dell'irrevocabilità, in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento dell'irrevocabilità non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile.".

4. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, è sostituito dal seguente:

« 1. A seguito dell'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile, l'agente di regolamento può utilizzare, in nome e per conto del soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a un sistema interoperabile sorti prima dell'apertura della procedura di insolvenza:

a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento del soggetto insolvente;

b) linee di credito aperte a favore del soggetto insolvente a fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli obblighi di tale soggetto verso il sistema; a tale garanzia si applicano le previsioni di cui all'articolo 8.».

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al sistema in questione o a qualsiasi sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 6, o di una controparte di banche centrali, o di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullità, può pregiudicare nei confronti dell'operatore del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1.".

6. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, numero 1), e i rispettivi operatori del sistema, e, d'intesa con la Consob, i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, numero 2), e i rispettivi operatori del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto. Con le medesime modalità possono essere revocate le designazioni dei sistemi e dei rispettivi operatori del sistema, ivi compresi quelli indicati nel comma 1.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica alla Commissione europea i sistemi italiani e i rispettivi operatori del sistema designati al sensi del presente articolo.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia può equiparare, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo, nel caso di un sistema, avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, numero 1), e d'intesa con la Consob, nel caso di un sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, numero 2).».

7. All'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le parole: «sistema italiano» sono sostituite dalle seguenti: «operatore di sistemi italiani».

8. L'allegato del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* attività finanziarie: il contante, gli strumenti finanziari, i crediti e con riferimento alle operazioni connesse con le funzioni del sistema delle banche centrali europee e dei sistemi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le altre attività accettate a garanzia di tali operazioni;»;

b) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

« c-*bis*) crediti: crediti in denaro derivanti da un contratto con il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, compresi gli enti elencati all'articolo 2 della stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito;»;

c) alla lettera *d)*, numero 2), le parole: «all'articolo 1, punto 19, della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato VI, parte 1, sezione 4, della direttiva 2006/48/CE»;

d) alla lettera *d)*, numero 3), lettera *a)*, le parole: «dall'articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE, inclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 3» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, inclusi gli enti elencati all'articolo 2»;

e) alla lettera *d)*, numero 3), lettera *b)*, le parole: «dall'articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CE del 10 maggio 1993 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE»;

f) alla lettera *d)*, numero 3), lettera *c)*, le parole: «dall'articolo 1, punto 5, della direttiva 2000/12/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, punto 5), della direttiva 2006/48/CE»;

g) alla lettera *d)*, numero 3), lettera *d)*, le parole: «dall'articolo 1, lettera *a)*, della direttiva 92/96/CEE del 10 novembre 1992 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a)*, della direttiva 2002/83/CE»;

h) alla lettera *q)*, le parole: «la notificazione al debitore della costituzione del pegno stesso o della cessione, o la loro accettazione da parte del debitore» sono sostituite dalle seguenti: «la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia contenente l'individuazione del credito».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia. A tale fine è sufficiente la registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e l'annotazione del contante sul conti di pertinenza. Per i crediti, la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia contenente l'individuazione del credito è sufficiente a provare la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria tra le parti.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai crediti per i quali il debitore è un consumatore quale definito dall'articolo 3, lettera *a)*, della direttiva 2008/48/CE, salvo i casi in cui il beneficiario della garanzia o il datore della garanzia di tali crediti sia uno degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, numero 2).

2-*ter*. Fatto salvo il divieto di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori previsto dalla direttiva 93/13/CEE, e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i debitori dei crediti possono rinunciare per iscritto:

a) ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori del credito e nei confronti delle persone a cui il creditore ha ceduto, impegnato o altrimenti mobilizzato il credito come garanzia;

b) ai diritti derivanti da norme sul segreto bancario che impedirebbero o limiterebbero la capacità del creditore del credito di fornire informazioni sul credito o sul debitore ai fini dell'utilizzo del credito come garanzia.».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia che rispetti i requisiti di cui all'articolo 2 è efficace fra le parti del contratto di garanzia finanziaria. Ai fini dell'opponibilità ai terzi restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.».

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Il presente articolo non si applica ai crediti.».

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalità di trasfe-

rimento dei diritti, nonché di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

Art. 3.

Modifiche al decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. La disciplina derogatoria di cui al comma 1 si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2011.».

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

«Art. 72

(Disciplina delle insolvenze di mercato)

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70, stabilendone i presupposti, l'ambito di applicazione e le modalità di accertamento e di liquidazione. L'insolvenza di mercato è dichiarata dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'apertura, da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente, di una procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70, costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di 'procedura di risanamento' e 'procedura di liquidazione' previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla Consob e alla Banca d'Italia, anche per via telematica, l'apertura della procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70.

4. La liquidazione delle insolvenze di mercato, inclusi gli adempimenti previsti al comma 6, può essere effettuata dalle società di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, per i contratti stipulati nei mercati da esse gestiti, e dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-*bis*, rispettivamente per le operazioni da essi garantite e per i contratti stipulati nei sistemi da essi gestiti, e da altri soggetti, conformemente alle disposizioni contenute nella disciplina prevista dal comma 1.Le spese per la gestione della liquidazione delle insolvenze di mercato sono poste a carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i sistemi nei quali l'insolvente ha operato.

5. Ai fini della liquidazione delle insolvenze di mercato, le società di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, i gestori dei sistemi previsti dall'articolo 70 e 77-*bis* e gli altri soggetti possono prevedere clausole di close-out netting per i contratti e per le operazioni previsti al comma 4. Tali clausole sono valide e hanno effetto in conformità a quanto dalle stesse previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di una procedura di liquidazione nei confronti dell'insolvente di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di 'clausola di close-out netting', 'procedura di risanamento' e 'procedura di liquidazione' previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, anche in assenza di garanzie finanziarie.

6. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si conclude con il rilascio agli aventi diritto, per i crediti residui, di un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

7. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relative al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.»;

b) l'articolo 202 è abrogato.

Art. 5.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011.

2. I sistemi designati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, prima del 30 giugno 2011 continuano ad essere designati ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, così come modificato dal presente decreto legislativo, e non necessitano di un nuovo provvedimento di designazione.

3. Gli ordini di trasferimento immessi in un sistema entro il 29 giugno 2011 ma regolati dopo tale data sono ordini di trasferimento ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, così come modificato dal presente decreto legislativo, e ad essi si applica la nuova disciplina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

———

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 1, comma 8)

«Allegato

(sistemi di cui all'art. 1,comma 1, lettera s)

Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, n. 1

TARGET2 – Banca d'Italia, gestito dalla Banca d'Italia;

BI-COMP, gestito dalla Banca d'Italia.

Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, n. 2

Servizi di liquidazione EXPRESS IIgestiti dalla Monte Titoli S.p.A.

Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia.

Servizio di gestione accentrata, gestito dalla Monte Titoli S.p.A., limitatamente al trasferimento di strumenti finanziari attraverso operazioni di giro.».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti

La direttiva 2009/44/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 146.

Il testo dell'articolo 23 della legge 4 giugno 2010, n. 96, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:

«Art. 23. (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE) - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, il Governo è tenuto al rispetto, oltre che dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva 2009/44/CE, tenuto conto anche degli sviluppi recenti che hanno interessato il settore europeo del post-trading, le opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili, all'operatore del sistema e al "giorno lavorativo";

b) nel caso di sistemi interoperabili, prevedere norme che favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento in detti sistemi al fine di evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento;

c) prevedere, in conformità alla direttiva 2009/44/CE, le opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con particolare riferimento ai crediti dati in garanzia, anche mediante il coordinamento tra l'esigenza di limitare le formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di tutelare il creditore ceduto e i terzi;

d) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;

e) rivedere, ove necessario, la disciplina delle insolvenze di mercato di cui agli articoli 72 e 202 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, tenuto conto dell'obiettivo di ridurre le turbative ai sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52. è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n.210 (Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2001, n. 130.

Il decreto legislativo 21 maggio 2004 , n. 170 (Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2004, n. 164.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n 210, citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:

«Art 1. (Definizioni).

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «Testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) «Testo unico finanza» (T.U. finanza): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

c) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d) «agente di regolamento»: il soggetto che mette a disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di ordini di trasferimento all'interno del sistema e che può concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti;

e) «banche centrali»: la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;

f) «compensazione»: la conversione, secondo le regole del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti e dei debiti di uno o più partecipanti nei confronti di uno o più partecipanti e risultanti da ordini di trasferimento;

g) «controparte centrale»: il soggetto interposto tra gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;

h) «ente»: uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema:

1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) *e* b)*, del testo unico bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito nell'articolo 1, comma 2, lettera h*-bis*), del medesimo testo unico, nonché gli organismi elencati all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE;*

2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera e)*, o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera* f)*, del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE;*

3) un'autorità pubblica, o un'impresa pubblica come definita all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del Consiglio CE del 13 dicembre 1993, nonché un'impresa la cui attività sia assistita da garanzia pubblica;

4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia situata nel territorio dell'Unione europea, e che eserciti attività analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e 2);

5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformità alle disposizioni comunitarie, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attività rilevi sotto il profilo del rischio sistemico;

i) *'garanzia': qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attività, compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera* a)*, della direttiva 2002/47/CE, prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni effettuate con banche centrali;*

l) «intermediario»: uno degli organismi indicati nella lettera *h)*, numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al sistema;

m) «ordine di trasferimento»: ogni istruzione nell' àmbito di un sistema da parte di un partecipante di:

1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca (italiana o comunitaria), di una banca centrale*, di una controparte centrale* o di un agente di regolamento ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento in base alle regole del sistema, ovvero

2) trasferire la titolarità o altri diritti su uno o più strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo;

n) «partecipante»: un ente, un agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione*, un operatore del sistema o* un sistema di garanzia partecipanti a un sistema;

o) *'partecipante indiretto': un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale;*

p) «procedura d'insolvenza»: la liquidazione coatta amministrativa, il fallimento, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passività e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico finanza, nonché ogni altra misura prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passività e delle restituzioni dei beni ai terzi;

q) «regolamento lordo»: il regolamento operazione per operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una compensazione;

r) *'sistema': un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente:*

1) applicabile a tre o più partecipanti, senza contare l'operatore del sistema né un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora ciò sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facoltà di limitare a due il numero dei partecipanti;

2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale;

3) designato come sistema e notificato alla Commissione europea dallo Stato membro dell' Unione europea di cui si applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema;

s) «sistema italiano»: uno dei sistemi indicati nell'allegato al presente decreto legislativo, nonché uno dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10;

t) «sistema di garanzia»: uno dei sistemi di cui agli articoli 68, comma 1, e 69, comma 2, del testo unico finanza;

u) «stanza di compensazione»: il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al sistema;

v) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza;

w) «sistema extracomunitario»: un sistema di pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

w-bis*) 'giorno lavorativo': comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema;*

w-ter*) 'sistemi interoperabili': due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi;*

w-quater*) 'operatore del sistema': il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L'operatore del sistema può anche agire come agente di regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione. > > .*

Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n 210, citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:

«Art 2. (Definitività degli ordini di trasferimento e della compensazione). - 1. Gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante sono opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima, se gli ordini di trasferimento:

a) sono stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza;

b) *sono stati immessi nel sistema successivamente al momento di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno lavorativo dell'apertura, qualora l'operatore del sistema provi che al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, nè avrebbe dovuto esserlo. Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante, al sistema interessato o a un sistema interoperabile, o nei confronti dell'operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante.*

2. I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nel sistema medesimo. Nel caso dei sistemi interoperabili, tale momento è stabilito in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento di immissione non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, impartiscono prescrizioni per l'attuazione del presente comma.

3. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare nei confronti del sistema la definitività degli ordini di trasferimento, della compensazione e dei conseguenti pagamenti e trasferimenti di cui al comma 1.

4. L'apertura di una procedura di insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti connessi con la loro partecipazione a un sistema, sorti prima del momento di apertura della procedura stessa. *Ciò si applica, tra l'altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un sistema interoperabile che non sia un partecipante.».*

Si riporta il testo dell'articolo 4 , del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:

«Art 4. (Decorrenza dell'irrevocabilità degli ordini). - 1. Un ordine di trasferimento non può essere revocato dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole che disciplinano i sistemi italiani. *Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema italiano stabilisce nelle proprie regole il momento dell'irrevocabilità, in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento dell'irrevocabilità non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile.».*

Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:

«Art 5. (Adempimento degli obblighi nei confronti del sistema). - *1. A seguito dell'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile, l'agente di regolamento può utilizzare, in nome e per conto del soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a un sistema interoperabile sorti prima dell'apertura della procedura di insolvenza:*

a) *i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento del soggetto insolvente;*

b) *linee di credito aperte a favore del soggetto insolvente a fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli obblighi di tale soggetto verso il sistema; a tale garanzia si applicano le previsioni di cui all'articolo 8.*

2. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti alle previsioni dell'articolo 2.».

Si riporta il testo dell'articolo 8 , del decreto legislativo 12 aprile 2001, n 210, citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:

«Art 8. (Realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza). - *1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al sistema in questione o a qualsiasi sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 6, o di una controparte di banche centrali, o di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti.*

2. 3. 4. 5. (abrogati)

6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullità, può pregiudicare nei confronti dell'operatore del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1.

7. (abrogato)».

Si riporta il testo dell'articolo 10 , del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:

«Art 10. (Designazione dei sistemi). - 1. I sistemi indicati in allegato si considerano sistemi italiani ai sensi del presente decreto legislativo.

2. *La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* m)*, numero 1), e i rispettivi operatori del sistema, e, d'intesa con la Consob, i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* m)*, numero 2), e i rispettivi operatori del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto. Con le medesime modalità possono essere revocate le designazioni dei sistemi e dei rispettivi operatori del sistema, ivi compresi quelli indicati nel comma 1.*

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica alla Commissione europea i sistemi italiani e i rispettivi operatori del sistema designati al sensi del presente articolo.

4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia può equiparare, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo, nel caso di un sistema, avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m)*, numero 1), e d'intesa con la Consob, nel caso di un sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* m)*, numero 2).*

5. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, può stipulare accordi con le competenti autorità di uno Stato non appartenente all'Unione europea per l'applicazione, su base di reciprocità delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi di tale Stato estero.».

Si riporta il testo dell'articolo 11, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n 210, citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:

«Art. 11. (Informazioni sulla partecipazione ai sistemi). - 1. Con provvedimenti emanati secondo le procedure indicate nell'articolo 10, comma 2, sono disciplinate le modalità secondo le quali:

a) ciascun *operatore di sistemi italiani* comunica alla Banca d'Italia i propri partecipanti, curando il tempestivo aggiornamento di tale comunicazione;

b) ciascun ente italiano comunica alla Banca d'Italia i sistemi ai quali partecipa;

c) chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato può chiedere a un partecipante informazioni sui sistemi cui esso accede nonché sulle regole fondamentali che ne disciplinano il funzionamento.».

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n 170 citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:

"Art 1. (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) testo unico della finanza: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

c) *attività finanziarie: il contante, gli strumenti finanziari, i crediti e con riferimento alle operazioni connesse con le funzioni del sistema delle banche centrali europee e dei sistemi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* r)*, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le altre attività accettate a garanzia di tali operazioni;*

c-bis*) crediti: crediti in denaro derivanti da un contratto con il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, compresi gli enti elencati all'articolo 2 della stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito;*

d) contratto di garanzia finanziaria: il contratto di pegno o il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e volto a garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie, allorché le parti contraenti rientrino in una delle seguenti categorie:

1) autorità pubbliche, inclusi gli organismi del settore pubblico degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengano in tale gestione o che siano autorizzati a detenere conti dei clienti, con l'esclusione delle imprese assistite da garanzia pubblica;

2) banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca dei regolamenti internazionali, le banche multilaterali di sviluppo, come definite *dall'allegato VI, parte I, sezione 4, della direttiva 2006/48/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, il Fondo monetario internazionale e la Banca europea per gli investimenti;

3) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, inclusi:

a) enti creditizi, come definiti *dall'articolo 4, punto 1) della direttiva 2006/48/CE inclusi gli enti elencati all'articolo 2* della medesima direttiva;

b) imprese di investimento, come definite *dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;*

c) enti finanziari, come definiti *dall'articolo 4, punto 5) della direttiva 2006/48/CE;*

d) imprese di assicurazione, come definite dall'articolo 1, lettera *a)*, della direttiva 92/49/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio, e *dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a, della direttiva 2002/83/CE*;

e) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 del Consiglio;

f) società di gestione, quali definite dall'articolo 1-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 del Consiglio;

4) controparti centrali, agenti di regolamento o stanze di compensazione, quali definiti dalla direttiva 98/26/CE del 19 maggio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 2, rispettivamente alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, inclusi enti analoghi che operano sui mercati dei contratti futures, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, del testo unico della finanza, delle opzioni e dei prodotti finanziari derivati non sottoposti a tale direttiva;

5) persone diverse dalle persone fisiche, incluse imprese e associazioni prive di personalità giuridica, purché la controparte sia un ente definito ai numeri da 1) a 4);

e) clausola di integrazione: la clausola del contratto di garanzia finanziaria che prevede l'obbligo di prestare una garanzia finanziaria o di integrare la garanzia finanziaria già prestata: 1) in caso di variazione dell'importo dell'obbligazione finanziaria garantita, a seguito di variazione dei valori di mercato correnti, o del valore della garanzia originariamente prestata; 2) in caso di variazione dell'importo dell'obbligazione finanziaria garantita per causa diversa da quella di cui al numero 1);

f) clausola di interruzione dei rapporti e pagamento del saldo netto, clausola di «close-out netting»: la clausola di un contratto di garanzia finanziaria o di un contratto che comprende un contratto di garanzia finanziaria oppure, in mancanza di una previsione contrattuale, una norma di legge in base alla quale, in caso di evento determinante l'escussione della garanzia finanziaria:

1) le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e vengono convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato, oppure esse sono estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo, ovvero

2) viene calcolato il debito di ciascuna parte nei confronti dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni e viene determinata la somma netta globale risultante dal saldo e dovuta dalla parte il cui debito è più elevato, ad estinzione dei reciproci rapporti;

g) clausola di sostituzione: la clausola del contratto di garanzia finanziaria che prevede la possibilità di sostituire in tutto o in parte l'oggetto, nei limiti di valore dei beni originariamente costituiti in garanzia;

h) contante: denaro accreditato su un conto od analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario;

i) evento determinante l'escussione della garanzia: l'inadempimento o qualsiasi altro evento analogo convenuto fra le parti il cui verificarsi dà diritto al beneficiario della garanzia, in base al contratto o per effetto di legge, di procedere all'escussione della garanzia finanziaria o di attivare la clausola di «close-outnetting»;

l) garanzia equivalente: quando la garanzia ha ad oggetto il contante, un ammontare dello stesso importo e nella stessa valuta; quando la garanzia ha ad oggetto strumenti finanziari, strumenti finanziari del medesimo emittente o debitore, appartenenti alla medesima emissione o classe e con stesso importo nominale, stessa valuta e stessa descrizione o, quando il contratto di garanzia finanziaria prevede il trasferimento di altre attività al verificarsi di un evento che riguardi o influenzi strumenti finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste altre attività;

m) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

n) giorno e momento di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione: il giorno e il momento in cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti delle passività o di restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;

o) obbligazioni finanziarie: le obbligazioni, anche condizionali ovvero future, al pagamento di una somma di denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari, anche qualora il debitore sia persona diversa dal datore della garanzia;

p) obbligazioni finanziarie garantite: le obbligazioni finanziarie assistite da un contratto di garanzia finanziaria;

q) prestazione della garanzia: l'avvenuto compimento degli atti, quali la consegna, il trasferimento, la registrazione delle attività finanziarie, in esito ai quali le attività finanziarie stesse risultino nel possesso o sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di persona che agisce per conto di quest'ultimo o, nel caso di pegno o di cessione del credito,*la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia contenente l'individuazione del credito;*

r) procedure di liquidazione: il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, nonché ogni altra misura destinata alla liquidazione delle imprese e che comportano l'intervento delle autorità amministrative o giudiziarie;

s) procedure di risanamento: l'amministrazione controllata, il concordato preventivo, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passività e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico della finanza, nonché ogni altra misura destinata al risanamento delle imprese e che incide sui diritti dei terzi;

t) strumenti finanziari: gli strumenti finanziati di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da *a)* ad *e)*, del testo unico della finanza e gli altri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le società e la Borsa, in relazione alle previsioni della direttiva 2002/47/CE del 6 giugno 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. > > .

Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n 170 citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:

"Art. 2. Àmbito di applicazione. - 1. Il presente decreto legislativo si applica ai contratti di garanzia finanziaria a condizione che:

a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per iscritto;

b) *la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia. A tale fine è sufficiente la registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli articoli 83-*bis *e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e l'annotazione del contante sul conti di pertinenza. Per i crediti, la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia contenente l'individuazione del credito è sufficiente a provare la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria tra le parti*.

2. Nel presente decreto legislativo, l'espressione: «per iscritto» si intende riferita anche alla forma elettronica e a qualsiasi altro supporto durevole, secondo la normativa vigente in materia.

2-bis. *Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai crediti per i quali il debitore è un consumatore quale definito dall'articolo 3, lettera* a)*, della direttiva 2008/48/CE, salvo i casi in cui il beneficiario della garanzia o il datore della garanzia di tali crediti sia uno degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* d)*, numero 2).*

2-ter. *Fatto salvo il divieto di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori previsto dalla direttiva 93/13/CEE, e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i debitori dei crediti possono rinunciare per iscritto:*

a) *ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori del credito e nei confronti delle persone a cui il creditore ha ceduto, impegnato o altrimenti mobilizzato il credito come garanzia;*

b) *ai diritti derivanti da norme sul segreto bancario che impedirebbero o limiterebbero la capacità del creditore del credito di fornire informazioni sul credito o sul debitore ai fini dell'utilizzo del credito come garanzia.*».

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:

«3. Efficacia della garanzia finanziaria.

1. L'attribuzione dei diritti previsti dal presente decreto legislativo al beneficiario della garanzia e la loro opponibilità ai terzi non richiedono requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 2, anche se previsti da vigenti disposizioni di legge

1-bis. *Nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia che rispetti i requisiti di cui all'articolo 2 è efficace fra le parti del contratto di garanzia finanziaria. Ai fini dell'opponibilità ai terzi restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile*.».

Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n 170 citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:

«5. Potere di disposizione delle attività finanziarie oggetto del pegno.

1. Il creditore pignoratizio può disporre, anche mediante alienazione, delle attività finanziarie oggetto del pegno, se previsto nel contratto di garanzia finanziaria e conformemente alle pattuizioni in esso contenute.

2. Il creditore pignoratizio che si sia avvalso della facoltà indicata nel comma 1 ha l'obbligo di ricostituire la garanzia equivalente in sostituzione della garanzia originaria entro la data di scadenza dell'obbligazione finanziaria garantita.

3. La ricostituzione della garanzia equivalente non comporta costituzione di una nuova garanzia e si considera effettuata alla data di prestazione della garanzia originaria.

4. Qualora, prima dell'adempimento dell'obbligo indicato nel comma 2, si verifichi un evento determinante l'escussione della garanzia, tale obbligo può essere oggetto della clausola di «close-out netting». In mancanza di tale clausola, il creditore pignoratizio procede all'escussione della garanzia equivalente in conformità a quanto previsto nell'articolo 4.

4-bis. *Il presente articolo non si applica ai crediti.*».

Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n 170 citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:

«10. Legge regolante i diritti su strumenti finanziari in forma scritturale.

1. Quando i diritti, che hanno ad oggetto o sono relativi a strumenti finanziari, risultino da registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito accentrato, le modalità di trasferimento di tali diritti, nonché di costituzione e di realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi, sono disciplinati esclusivamente dalla legge dell'ordinamento dello Stato in cui è situato il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto, con esclusione del rinvio alla legge di un altro Stato.

2. Gli eventuali patti in deroga al comma 1 sono nulli.

3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalità di trasferimento dei diritti, nonché di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto legge 9 ottobre 2008, n 155 "Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2008, n. 237, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3. - 1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera *q)*, e 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai medesimi finanziamenti si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-bis. *La disciplina derogatoria di cui al comma 1 si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2011.*

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può rilasciare, fino al 31 dicembre 2009, la garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance).

Note all'art. 4:

L'articolo 202 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, abrogato dal presente decreto, recava:

«202. Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa.»

Note all'art. 5:

Per il testo dell'articolo 10, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 si vedano le note all'articolo 1.

11G0089

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2011.

Proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero delle pari opportunità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29, comma 2-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che prevede, ai fini della proroga degli organismi operanti presso le Amministrazioni dello Stato, prima della scadenza del termine di durata degli stessi, la valutazione di perdurante utilità, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'amministrazione di settore competente;

Visto l'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha previsto, con decorrenza dal 2009, la riduzione della spesa per organismi collegiali ed altri organismi operanti nella pubblica amministrazione, nella misura del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;

Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha introdotto ulteriori misure di razionalizzazione della spesa in ordine all'applicazione dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 in materia di riduzione degli apparati amministrativi, che ha previsto la partecipazione onorifica agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 1 che disciplina la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 1 della legge 9 gennaio 2006, n. 7 recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile»;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet»;

Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67 recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione», ed in particolare gli articoli 3 e 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 recante «Regolamento di attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e, in particolare, l'art. 25, comma 2, del Regolamento che prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo sopra menzionato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 102 recante «Regolamento per il riordino della Commissione per l'attuazione dell'art. 18 del testo unico sull'immigrazione, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 101, di adozione del Regolamento per il riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 115 recante «Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007 recante «Riordino degli organismi operanti presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge n. 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità del 21 marzo 2007 con il quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità del 25 ottobre 2007 con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, la Commissione per le pari opportunità per lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT);

Vista la Circolare emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 21 novembre 2006, recante «Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», e in particolare il paragrafo 4 nella parte in cui prevede le modalità da seguire per la concessione della proroga;

Vista la circolare del 23 dicembre 2008 n. 36 emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — che ha chiarito che in fase di adozione dei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di proroga di cui al comma 3 dell'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'assicurare l'ulteriore contenimento della spesa nei termini ivi previsti, si dovrà tener conto della riduzione del 30% effettuata ex art. 61 del medesimo decreto;

Esaminate le relazioni sull'attività svolta, presentate al Ministro per le pari opportunità e successivamente trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che gli organismi di cui ai citati decreti continuano ad essere indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministro per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 2008 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità al Ministro senza portafoglio On.le Dott.ssa Maria Rosaria Carfagna;

Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Proroga degli organismi

1. Sono prorogati, per un periodo non superiore a due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i seguenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità:

a) commissione per la prevenzione ed il contrasto delle mutilazioni genitali femminili;

b) commissione per il sostegno alle vittime della tratta, violenza e grave sfruttamento;

c) osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani;

d) commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità;

e) osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;

f) commissione per le pari opportunità tra uomo e donna;

g) nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVIP);

h) comitato per l'imprenditoria femminile;

i) commissione per le pari opportunità per lesbiche, gay, bisessuali e trans gender (LGBT).

2. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

3. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la partecipazione agli organismi collegiali di cui al comma 1 è onorifica, essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

4. Con successivo decreto del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il termine del biennio di cui al comma 1, sono stabilite le modalità di riduzione degli organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni come previsto dall'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni citato in premessa.

5. In sede di rinnovo della composizione degli organismi collegiali di cui al comma 1 sono nominati, in via prioritaria, componenti la cui sede di servizio coincida con la località in cui hanno sede gli organismi medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 11 gennaio 2011

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 380

11A04995

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 febbraio 2011.

Indizione della Giornata per la donazione degli organi per l'anno 2011.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 27 marzo 2000, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministro della Sanità, per l'anno 2001 e successivi, l'indizione della "Giornata per la donazione di organi";

Visto l'art.1 di tale direttiva che stabilisce che in tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni;

Visto l'art. 2 della stessa direttiva che dispone che, entro il mese di febbraio, il Ministro della Sanità stabilisca, con proprio decreto la data della celebrazione della Giornata nazionale in un periodo compreso tra il 21 marzo ed il 31 maggio;

Preso atto che sia il Centro Nazionale Trapianti che le associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative del settore: Associazione Emodializzati (ANED), Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule (AIDO), Associazione Italiana Trapiantati di Fegato (AITF), Confederazione Forum Nazionale delle Associazioni di Nefropatici, Trapiantati d'organo e di volontariato (FORUM), Associazione Cardio Trapiantati Italiana (ALTI), Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) e ASSOCIAZIONE MARTA RUSSO, hanno concordato di voler celebrare la Giornata per la donazione di organi il 29 maggio 2011;

Ritenuto di condividere tale indicazione ad individuare la data per la celebrazione della "Giornata per la donazione di organi" nel giorno 29 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1.

La "Giornata per la donazione di organi", per l'anno 2011, è indetta per il giorno 29 maggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2011
Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 216

11A05322

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 marzo 2011.

Rinnovo della commissione provinciale per l'integrazione salariale in agricoltura di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457 che detta norme per miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali, nonché per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli;

Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, richiamata dalla nota ministeriale prot. n. 4/3ps/15889 del 28 aprile 1992 della Direzione generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Div. III;

Vista la nota n. 20472/C39/92 del 2 marzo 1994 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Div. III;

Vista la ministeriale prot. n. 2366/5.1.6. del 14 ottobre 2002;

Tenuto conto del principio di pluralismo rappresentativo, ormai consolidato in giurisprudenza, per altro verso richiamato nella nota ministeriale prot. n. 1564 del 14 ottobre 2002;

Visto il decreto di questo ufficio n. 2/07, prot. n. 68/URU di ricostituzione della Commissione Provinciale per l'Integrazione Salariale Agricola in favore dei lavoratori agricoli di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Considerata la necessità di procedere al rinnovo della Commissione Provinciale di cui all'art. 14 della legge n. 457/72;

Viste le segnalazioni dell'Ente Regione, dell'INPS e delle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Decreta:

è rinnovata la Commissione Provinciale per l'Integrazione Salariale Agricola in favore dei lavoratori agricoli di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, composta come segue:

Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia - Presidente

Dott.ssa Antonella Antonelli - delegata dal Presidente

Dott. Giampietro Primieri - Ente Regione Umbria - Membro effettivo

Dott. Piernazzareno Bartolozzi - Ente Regione Umbria - Membro supplente

Dott. Antonio Curti - I.N.P.S. di Perugia - Membro effettivo

Dott. Daniele Bernacchi - I.N.P.S. di Perugia - Membro supplente

Componenti effettivi dei datori di lavoro:

Liparoti Mario (CONFAGR.)

Giammarroni Silvano (C.I.A)

Loreti Sergio (COLDIR.)

Componenti effettivi dei lavoratori:

Venturini Massimo (CGIL)

Bruschi Dario (CISL)

Tedeschi Stefano (UIL)

Componenti supplenti dei datori di lavoro:

Fusco Maria (CONFAGR.)

Sannino Valentina (C.I.A.)

Marcelli Marcello (COLDIR.)

Componenti supplenti dei lavoratori:

Palazzoli Sara (CGIL)

Manzotti Angelo (CISL)

Marcaccioli Daniele (UIL)

La Commissione composta come sopra ha la durata di quattro anni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Perugia, 23 marzo 2011

Il direttore provinciale: DELLA VALLE

11A04985

DECRETO 28 marzo 2011.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni del settore industria della provincia di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 16 del 3 giugno 2008, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale CIG, settore industria, relativa alla provincia di Ancona;

Vista la nota n. 842 dell'11 marzo 2011 della Confindustria di Ancona, con la quale vengono designati il sig. Stefano Sansonetti già membro supplente e il sig. Claudio Andreatini rispettivamente membro effettivo e membro supplente nella commissione stessa;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Stefano Sansonetti già membro supplente, è nominato membro effettivo della commissione provinciale C.I.G. per il settore industria della provincia di Ancona, in sostituzione del sig. Euro Marchetti.

Art. 2.

Il sig. Claudio Andreatini è nominato membro supplente della commissione provinciale C.I.G. per il settore industria della provincia di Ancona, in sostituzione del sig. Stefano Sansonetti, nominato membro effettivo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 28 marzo 2011

Il direttore regionale: DAMIANI

11A04620

DECRETO 28 marzo 2011.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni del settore edilizia ed affini della provincia di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai Direttori delle Direzioni Regionali del Lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro;

Visto il decreto del Direttore di questa Direzione n. 15 del 3 giugno 2008 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale CIG, settore Edilizia ed Affini, relativa alla provincia di Ancona;

Vista la nota prot. n. 842 dell'11 marzo 2011 con la quale la Confindustria di Ancona, designa, quale nuovo componente supplente in seno alla predetta Commissione provinciale CIG, settore Edilizia ed Affini, il Sig. Claudio Andreatini in sostituzione del Sig. Euro Marchetti;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Claudio Andreatini è nominato membro supplente della Commissione provinciale CIG, settore Edilizia ed Affini, della provincia di Ancona, in rappresentanza della Confindustria della provincia di Ancona, in sostituzione del Sig. Euro Marchetti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 28 marzo 2011

Il direttore regionale: DAMIANI

11A04621

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 marzo 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Fontina» e il successivo regolamento (UE) n. 93 del 3 febbraio 2011 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2006, con il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina»;

Visto il decreto 24 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2009 - con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo;

Considerato che il Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina ha indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Fontina» l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74;

Considerato che «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Fontina" conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 28 febbraio 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Fontina», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Fontina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Fontina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «CSQA Certificazioni Srl»o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Fontina» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A04992

DECRETO 30 marzo 2011.

Designazione dell'«Agenzia Laore Sardegna» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Visto il decreto 29 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 mag-

gio 2010, con il quale l'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, è stata designata, in via provvisoria, a decorrere dal 1° maggio 2010, quale autorità pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001;

Considerato che l'art. 2 del decreto sopra citato prevede che il piano di controllo comprensivo del prospetto tariffario sono da sottoporre all'esame del Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che le decisioni concernenti le designazioni delle autorità di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato altresì che il citato gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 22 settembre 2010 pur approvando il piano di controllo della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», aveva espresso parere favorevole in merito alla richiesta del consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo DOP di approvare lo stesso contestualmente all'approvazione del piano di controllo del «Pecorino Romano» avvenuto solo nella riunione del Gruppo tecnico di valutazione del 28 marzo 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Vista la nota n. 22/CTPS del 25 marzo 2011 con la quale il consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo chiede di confermare che l'autorizzazione di cui al presente decreto cessi qualora il consorzio medesimo individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, è designata quale autorità pubblica per l'espletamento dei controlli, previsti dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», registrata in ambito Unione europea con il regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Agenzia Laore Sardegna» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'«Agenzia Laore Sardegna» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'«Agenzia Laore Sardegna», entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, trasmette i nominativi, con i relativi curricula, dei componenti del comitato di certificazione, dell'organo decidente i ricorsi e degli ispettori affinché siano approvati dal gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999.

Qualunque variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi deve essere comunicata e sottoposta all'approvazione del gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999.

Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui sopra può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'«Agenzia Laore Sardegna» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pecorino Sardo», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto e cesserà qualora il consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo DOP, incaricato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'«Agenzia Laore Sardegna» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'«Agenzia Laore Sardegna» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'«Agenzia Laore Sardegna» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'«Agenzia Laore Sardegna» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione autonoma Sardegna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A04999

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Edile Intercomunale Cinque Monti-società cooperativa», in Civitavecchia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2006 con il quale la Cooperativa edile Intercomunale, Cinque Monti società cooperativa, con sede in Civitavecchia (Roma) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'Avv. Carlo Nicolò ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 31 gennaio 2011 con la quale è comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Cristiana Fargnoli nata a Roma il 5 febbraio 1975, domiciliata in Roma, Via Appia Nuova, n. 591 è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'Avv. Carlo Nicolò, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64 e del decreto ministeriale 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di, legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04427

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Agrolatte-società cooperativa agricola», in Priverno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2010 con il quale la Agrolatte - Società cooperativa Agricola, con sede in Priverno (Latina) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'Avv. Carlo Nicolò ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 31 gennaio 2011 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Giuseppe Leone nato a Roma il 26 luglio 1978, domiciliato in Roma, Via Antonino Pio, n. 65 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'Avv. Carlo Nicolò, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64 e del decreto ministeriale 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04428

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 30 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Musumeci Salvatore Maria Antonio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza del sig. Musumeci Salvatore Maria Antonio, cittadino italiano, nato a Catania il 21 maggio 1966, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di abilitazione professionale «guia de ruta» conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: spagnolo e italiano;

Vista la dichiarazione di valore del Consolato d'Italia in Barcellona attestante che il suddetto titolo abilita in loco all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 settembre 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Regione Siciliana, consistente, a scelta del richiedente, in un tirocinio di adattamento di 12 mesi oppure in una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dal richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

Acquisito agli atti il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Musumeci Salvatore Maria Antonio, cittadino italiano, nato a Catania il 21 maggio 1966, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: spagnolo e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di 12 mesi oppure, a scelta del richiedente, di una prova attitudinale orale da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Regione Siciliana rilascerà al sig. Musumeci Salvatore Maria Antonio un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il Capo del dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

La misura compensativa - tirocinio di adattamento o prova attitudinale orale da svolgersi presso la Regione Siciliana - consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Musumeci Salvatore Maria Antonio, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che il sig. Musumeci risulta essere un «professionista» già qualificato in Polonia le materie oggetto della misura compensativa, per la quale è richiesto l'uso corretto della lingua italiana sono le seguenti:

principali località turistiche d'Europa, d'Italia e della Sicilia;

il territorio della Sicilia, cenni sulle principali vie di comunicazione interne della Sicilia nonché sui collegamenti aerei, marittimi e stradali con il resto d'Italia e con l'Europa;

storia della Sicilia;

principali siti archeologici della Sicilia;

le più importanti località turistiche, climatiche e termali della Sicilia nonché i siti meta del turismo religioso;

principali manifestazioni siciliane a carattere culturale, artistico, folcloristico, religioso e sportivo;

legislazione turistica nazionale e regionale e l'organizzazione turistica nazionale e regionale;

adeguamenti alle nuove normative aeroportuali.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Regione la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Regione.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alla Regione Siciliana - Assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo - Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo - Servizio 9 Professioni Turistiche e Agenzie di viaggio, una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal sig. Musumeci a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verrà rilasciato al sig. Musumeci un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio il sig. Musumeci è tenuto al rispetto delle norme regionali.

11A04990

DECRETO 30 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Schneider Petra Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Vista l'istanza della sig.ra Schneider Petra Maria, cittadina tedesca, nata a Völklingen il 24 aprile 1959 diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 27 e seguenti del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento dell'esperienza professionale di accompagnatore turistico acquisita in Germania, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della stessa professione nelle lingue: tedesco e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 settembre 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto sulla base dell'esperienza professionale in quanto la sig.ra Schneider ha dimostrato l'esercizio effettivo dell'attività in questione ai sensi dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Acquisito agli atti il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Schneider Petra Maria, cittadina tedesca, nata a Völklingen il 24 aprile 1959 è riconosciuta l'esperienza professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: tedesco e italiano ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il Capo del dipartimento: CITTADINO

11A04991

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 4 aprile 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Sprimeo» (aliskiren). (Determinazione/C n. 2169/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale SPRIMEO (aliskiren), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 22 agosto 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/407/001 «150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 7 compresse;

EU/1/07/407/002 «150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 14 compresse;

EU/1/07/407/003 «150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 28 compresse;

EU/1/07/407/004 «150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 30 compresse;

EU/1/07/407/005 «150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 50 compresse;

EU/1/07/407/006 «150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 56 compresse;

EU/1/07/407/007 «150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 84 (3×28) compresse;

EU/1/07/407/008 «150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 90 compresse;

EU/1/07/407/009 «150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 98 (2×49) compresse;

EU/1/07/407/010 «150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 280 (20×14) compresse;

EU/1/07/407/011 «300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 7 compresse;

EU/1/07/407/012 «300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 14 compresse;

EU/1/07/407/013 «300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 28 compresse;

EU/1/07/407/014 «300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 30 compresse;

EU/1/07/407/015 «300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 50 compresse;

EU/1/07/407/016 «300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 56 compresse;

EU/1/07/407/017 «300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 84 (3×28) compresse;

EU/1/07/407/018 «300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 90 (3×30) compresse;

EU/1/07/407/019 «300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 98 (2×49) compresse;

EU/1/07/407/020 «300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 280 (20×14) compresse;

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 giugno 2008;

Vista la deliberazione n 16 del 31 luglio 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'1-2 marzo 2011;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale SPRIMEO (aliskiren) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 7 compresse;

A.I.C. n. 038244012/E (in base 10) 14H3PD (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 14 compresse;

A.I.C. n. 038244024/E (in base 10) 14H3PS (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 28 compresse;

A.I.C. n. 038244036/E (in base 10) 14H3Q4 (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 30 compresse;

A.I.C. n. 038244048/E (in base 10) 14H3QJ (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 50 compresse;

A.I.C. n. 038244051/E (in base 10) 14H3QM (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 56 compresse;

A.I.C. n. 038244063/E (in base 10) 14H3QZ (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 84 (3×28) compresse;

A.I.C. n. 038244075/E (in base 10) 14H3RC (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 90 compresse;

A.I.C. n. 038244087/E (in base 10) 14H3RR (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 98 (2×49) compresse;

A.I.C. n. 038244099/E (in base 10) 14H3S3 (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 280 (20×14) compresse;

A.I.C. n. 038244101/E (in base 10) 14H3S5 (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 7 compresse;

A.I.C. n. 038244113/E (in base 10) 14H3SK (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 14 compresse;

A.I.C. n. 038244125/E (in base 10) 14H3SX (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 28 compresse;

A.I.C. n. 038244137/E (in base 10) 14H3T9 (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 30 compresse;

A.I.C. n. 038244149/E (in base 10) 14H3TP (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 50 compresse;

A.I.C. n. 038244152/E (in base 10) 14H3TS (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 56 compresse;

A.I.C. n. 038244164/E (in base 10) 14H3U4 (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 84 (3×28) compresse;

A.I.C. n. 038244176/E (in base 10) 14H3UJ (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 90 (3×30) compresse;

A.I.C. n. 038244188/E (in base 10) 14H3UW (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 98 (2×49) compresse;

A.I.C. n. 038244190/E (in base 10) 14H3UY (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 280 (20×14) compresse;

A.I.C. n. 038244202/E (in base 10) 14H3VB (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale SPRIMEO (aliskiren) è classificata come segue.

Confezioni:

«150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 28 compresse;

A.I.C. n. 038244036/E (in base 10) 14H3Q4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 19,56;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 32,28;

«300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 28 compresse;

A.I.C. n. 038244137/E (in base 10) 14H3T9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,47;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,74.

Validità del contratto: 12 mesi.

Tetto di spesa complessivo sulla monoterapia e sull'associazione con HCT di 8 milioni di euro sul prezzo ex factory per il primo anno.

I prezzi si considerano al lordo delle riduzioni di legge.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SPRIMEO (aliskiren) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 aprile 2011

Il direttore generale: RASI

11A04988

DETERMINAZIONE 4 aprile 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Firmagon» (degarelix). (Determinazione/C n. 2168/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale FIRMAGON (degarelix) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 17 febbraio 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/504/001 80 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: 1 flaconcino (vetro) + solvente: 1 flaconcino (vetro) + 1 siringa + 2 adattatori+ 1 ago;

EU/1/08/504/002 120 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: 2 flaconcini (vetro) + solvente: 2 flaconcini (vetro) + 2 siringhe + 4 adattatori + 2 aghi;

EU/1/08/504/003 80 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: 3 flaconcini (vetro) + solvente: 3 flaconcini (vetro) + 3 siringhe + 6 adattatori+ 3 aghi.

Titolare A.I.C.: Ferring Pharmaceuticals A/S.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 1° febbraio 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Vista la deliberazione n 7 del 10 marzo 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale FIRMAGON (degarelix) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

EU/1/08/504/001 80 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: 1 flaconcino (vetro) + solvente: 1 flaconcino (vetro) + 1 siringa + 2 adattatori + 1 ago;

A.I.C. n. 039232018/E (in base 10) 15F8JL (in base 32).

Confezione:

EU/1/08/504/002 120 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: 2 flaconcini (vetro) + solvente: 2 flaconcini (vetro) + 2 siringhe + 4 adattatori + 2 aghi;

A.I.C. n. 039232020/E (in base 10) 15F8JN (in base 32).

Confezione:

EU/1/08/504/003 80 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: 3 flaconcini (vetro) + solvente: 3 flaconcini (vetro) + 3 siringhe + 6 adattatori+ 3 aghi.

Indicazioni terapeutiche: FIRMAGON è un antagonista dell'ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH) indicato per il trattamento di pazienti maschi adulti con tumore della prostata ormono-dipendente in stadio avanzato.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale FIRMAGON (degarelix) è classificata come segue:

Confezione:

80 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: 1 flaconcino (vetro) + solvente: 1 flaconcino (vetro) + 1 siringa + 2 adattatori + 1 ago.

A.I.C. n. 039232018/E (in base 10) - 15F8JL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 142,94.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 235,91.

Confezione:

120 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: 2 flaconcini (vetro) + solvente: 2 flaconcini (vetro) + 2 siringhe + 4 adattatori + 2 aghi

A.I.C. n. 039232020/E (in base 10) - 15F8JN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 271,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 447,80.

Validità del contratto: 24 mesi.

Tetto di spesa: € 7,25 milioni sul prezzo Ex Factory.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FIRMAGON (degarelix) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 aprile 2011

Il direttore generale: RASI

11A04989

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 6 aprile 2011.

Chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni alle imprese previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. (Determinazione n.3).

PREMESSA.

Ai fini della presente determinazione si intende per:

codice: il codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

regolamento: il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Il regolamento disciplina, all'art. 74, le sanzioni per la violazione da parte delle imprese dell'obbligo di informazione.

La disposizione presenta alcuni profili problematici con riferimento all'individuazione delle singole fattispecie al ricorrere delle quali può seguire il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità.

Pertanto, con la presente determinazione l'Autorità intende fornire primi chiarimenti in ordine a tali questioni.

1. FATTISPECIE SANZIONABILI.

L'art. 74 del regolamento prevede le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, che l'Autorità può comminare in conseguenza degli inadempimenti posti in essere dalle imprese che vengono di seguito descritti.

1.1. Sanzioni comminate dall'Autorità.

Il primo comma dell'art. 74 del regolamento prevede che le ipotesi di mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorità nel termine di trenta giorni sono punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822.

In tale ipotesi, la condotta sanzionabile dall'Autorità è costituita dal rifiuto o dall'omissione da parte dell'impresa di fornire entro il termine indicato (trenta giorni) le informazioni e/o i documenti oggetto di una richiesta formulata ai sensi dell'art. 6, comma 9, del codice.

Come affermato anche dalla giurisprudenza (*cfr.* Cass. civ. 26 agosto 2005, n. 17396), alla mancata risposta nel senso anzidetto sono equiparate le condotte costituite dalla risposta priva di almeno uno degli elementi essenziali oggetto della richiesta (risposta incompleta) e dalla risposta, pur completa ed esaustiva, inviata oltre il termine previsto (risposta tardiva).

Con riferimento alla ipotesi di risposta incompleta, qualora la richiesta formulata non consenta di identificare in modo specifico e preciso il contenuto della risposta, l'impresa può evitare di incorrere nella relativa sanzione ove provveda a richiedere chiarimenti/integrazioni all'Autorità.

Inoltre, tutte le condotte sopra descritte, nonché quelle previste nei commi dell'art. 74 del regolamento successivi al primo, non potranno costituire il presupposto dell'irrogazione delle sanzioni, qualora esse non possano essere imputate all'impresa, secondo l'ordinario principio di imputabilità.

L'inutile decorrenza del termine previsto dalla disposizione in esame non estingue comunque gli obblighi posti a carico dell'impresa. Tanto è vero che il secondo comma introduce sanzioni ulteriori rispetto a quella pecuniaria che possono essere comminate dall'Autorità a fronte del perdurare dell'inadempimento:

la sospensione dell'attestazione di qualificazione per un periodo di un anno qualora l'impresa continui a non rispondere alle richieste dell'Autorità anche oltre i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la risposta;

la decadenza dell'attestazione medesima nelle ipotesi in cui l'inadempimento continui anche successivamente alla decorrenza del periodo di sospensione.

A tal fine, l'Autorità avrà cura di comunicare all'impresa destinataria della richiesta la decorrenza dei termini previsti per l'adempimento e la conseguente applicabilità delle sanzioni della sospensione per un periodo di un anno e della decadenza dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa stessa.

I termini di sessanta giorni e di un anno, oltre i quali possono essere comminate le suddette sanzioni interdittive, decorrono rispettivamente dalla scadenza dei trenta giorni dalla ricezione della richiesta dell'Autorità e dalla ricezione della comunicazione della adozione del provvedimento di sospensione.

È fatta salva, con la previsione di cui al comma terzo dell'art. 74, la possibilità per l'Autorità di revocare la sospensione comminata se l'impresa, durante detto periodo, adempie alle richieste dell'Autorità stessa, ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria precedentemente irrogata.

Ulteriori ipotesi di inadempimento delle imprese qualificate sanzionabili con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 6, comma 11, del Codice, fino ad un massimo di euro 25.822, sono previste nel sesto comma dell'art. 74 del Regolamento.

Si tratta delle ipotesi di mancata comunicazione ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento, all'Osservatorio, entro trenta giorni dal loro verificarsi, delle variazioni relative ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 78, nonché delle variazioni della direzione tecnica di cui all'art. 87, comma 6.

A riguardo si precisa che le imprese sono tenute ad effettuare le suddette comunicazioni esclusivamente attraverso la compilazione e l'invio del modulo cartaceo di «comunicazione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico delle variazioni di cui all'art. 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» allegato alla seguente determinazione (allegato 1) e disponibile sul sito Internet dell'Autorità, nella sezione servizi-modulistica. Successivamente l'Autorità provvederà ad implementare un sistema informatizzato per l'invio del modulo stesso e la gestione dei dati in esso contenuti.

Tale modulo prevede sia le ipotesi di perdita che di recupero del requisito e, sulla base delle informazioni in esso contenute, l'Autorità provvederà all'inserimento

dei dati relativi alle variazioni nel casellario informatico. Resta inteso che le imprese dovranno comunque provvedere a modificare l'attestazione di qualificazione qualora si tratti di variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione come individuate nella determinazione n. 40/2000 del 27 luglio 2000.

Anche con riferimento alla fattispecie in esame, ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria, alla mancata comunicazione sono equiparate la comunicazione tardiva e incompleta.

1.2. Sanzioni comminate dall'Autorità a seguito di segnalazione da parte delle SOA.

L'Autorità, secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 4, del regolamento, può irrogare le sanzioni di cui al paragrafo 1.1 (sia pecuniarie che interdittive) anche nei confronti dell'impresa che non risponda alle richieste di una SOA finalizzate ad effettuare le verifiche di cui all'art. 70, comma 1, lettera *f)*, del regolamento.

Le verifiche di cui alla disposizione richiamata sono quelle relative all'accertamento da parte della SOA della veridicità e della sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni di cui agli articoli 78 e 79 — requisiti di ordine generale e speciale — presentate dall'impresa ai fini del rilascio dell'attestazione, nonché del permanere del possesso dei requisiti di ordine generale.

In tal caso, il termine entro il quale l'impresa è tenuta ad adempiere alla richiesta della SOA è quello indicato dalla SOA medesima nella richiesta; detto termine, secondo la previsione regolamentare, non può essere superiore a trenta giorni.

Anche in tale ipotesi, alla mancata risposta sono equiparate la risposta tardiva e incompleta. Nel caso di risposta incompleta, l'Autorità, prima di irrogare la sanzione, valuterà la corretta formulazione della richiesta da parte della SOA e l'eventuale richiesta da parte dell'impresa alla SOA stessa di chiarimenti/integrazioni necessari ad identificare in modo specifico e preciso il contenuto della risposta.

Al fine di garantire la comunicazione all'Autorità dell'informazione relativa all'inadempimento dell'impresa, è previsto lo specifico obbligo della SOA di provvedere in tal senso entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine concesso all'impresa stessa per la risposta. L'obbligo delle SOA è sanzionato ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *a)*, del regolamento.

Con riferimento all'oggetto della comunicazione in esame, le SOA sono tenute a trasmettere all'Autorità anche copia della richiesta inviata e dell'eventuale documentazione che la correda, oltre a tutte le informazioni che consentono di accertare l'avvenuta ricezione della richiesta e l'inutile decorrenza del termine previsto per l'adempimento.

1.3. Informazioni e documenti non veritieri.

L'ipotesi in cui l'Autorità accerti che l'impresa ha fornito informazioni e/o esibito documenti risultati non veritieri è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 51.545.

Tuttavia, secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 5, del regolamento, l'accertamento delle false dichiarazioni da parte dell'Autorità ha un'ulteriore conseguenza nei confronti dell'impresa e dell'attestazione di qualificazione da questa posseduta.

Infatti, una volta adottato il provvedimento sanzionatorio per false dichiarazioni, l'Autorità deve informare la SOA, la quale, a sua volta, è tenuta a verificare ai sensi dell'art. 40, comma 9-*ter*, del codice, che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale e a dichiararne la decadenza ove tale requisiti non sussistano.

In caso di inerzia della SOA, l'Autorità può provvedere direttamente alla sospensione cautelare e/o all'annullamento dell'attestazione rilasciata in difetto dei presupposti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera *m)*, del codice.

I controlli che la SOA effettua a seguito della ricezione della comunicazione da parte dell'Autorità sono relativi ai requisiti ordine generale e speciale valutati dalla SOA ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

Ciò nel presupposto che la *ratio* della disposizione in esame deve essere individuata nella necessità di sottoporre a nuova verifica l'impresa che, avendo fornito informazioni e/o esibito documenti risultati non veritieri in risposta a richieste formulate da parte dei soggetti indicati nell'art. 6, commi 9 e 11, del codice, possa aver tenuto lo stesso comportamento anche con riferimento agli adempimenti previsti per il rilascio dell'attestazione di qualificazione.

2. PROCEDIMENTO APPLICABILE.

Per quanto riguarda il procedimento all'esito del quale possono essere irrogate le sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dall'art. 74, del regolamento, l'Autorità intende applicare il procedimento contenuto nel regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si precisa che le sanzioni della sospensione e della decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa inadempiente potranno essere comminate nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato dall'Autorità ai sensi del primo comma dell'art. 74 del regolamento, a condizione che nella comunicazione di avvio del procedimento venga dato specifico avviso all'impresa che al perdurare dell'inadempimento oltre i termini previsti dal secondo comma consegue anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

La presente determinazione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In base a quanto sopra considerato, il consiglio adotta la presente determinazione.

Il presidente relatore: BRIENZA

Il segretario: ESPOSITO

Depositato presso la segreteria del consiglio in data 14 aprile 2011.

ALLEGATO 1

(per la segnalazione, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico, delle variazioni di cui all'articolo 74, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

All'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
Direzione Generale Vigilanza
Sistema di Qualificazione e Sanzionatorio
Ufficio Verifica Requisiti Imprese (Ufficio VERI)
Via di Ripetta, 246
00186 R O M A

COMUNICAZIONE AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL CASELLARIO INFORMATICO DELLE VARIAZIONI DI CUI ALL'ART. 74, COMMA 6, DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

Operatore economico
Denominazione: ……………………………………………………………………………………...
Codice fiscale: ……………………………………………………………………………………
Ragione sociale: …………………..………………………………………………………………
Sede legale: ……………………..……..………………………………………………………
N. telefonico: ……………………………………………………………………………………
N. fax: ……………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………..
Dati attestazione di qualificazione:
n. …………………………. del ……………………………………………………………
SOA attestante………………………………………………………………………………

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 78, COMMA 1, D.P.R. 207/2010: □

Tipologia della comunicazione:

- perdita requisiti art. 38, D.Lgs. 163/2006 avvenuta in data……………………………… □
- riacquisto requisiti art. 38, D.Lgs. 163/2006 avvenuta in data…………………………… □
- perdita requisiti art. 39, commi 1 e 2, D.Lgs. 163/2006 avvenuta in data……………….. □
- riacquisto requisiti art. 39, commi 1 e 2, D.Lgs. 163/2006 avvenuta in data…………… □

Motivo/i della comunicazione:

1. Procedure concorsuali o cessazione di attività
(*art. 38, comma 1, lettera a), D.Lgs. 163/2006*): □
1.1. Stato di fallimento □
1.2. Liquidazione coatta □
1.3. Concordato preventivo □
1.4. Procedure concorsuali pendenti □
1.5. Cessazione di attività □

2. Procedimento pendente per l'applicazione:
2.1. di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956
(*art. 38, comma 1, lettera b), D.Lgs. 163/2006*): □
2.1.1 Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) del soggetto sottoposto al procedimento:
…………………………………………………………………………………………………

carica rivestita nell'ambito dell'operatore economico: …………………………………………...

2.1.2. Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) del soggetto sottoposto al procedimento:
…………………………………………………………………………………………………

carica rivestita nell'ambito dell'operatore economico: …………………………………………...

2.2. di una delle cause di decadenza, di divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*art. 38, comma 1, lettera b), D.Lgs. 163/2006*): □
2.2.1. Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) del soggetto sottoposto al procedimento:
…………………………………………………………………………………………………

carica rivestita nell'ambito dell'operatore economico: …………………………………………...

cause di decadenza, di divieto o di sospensione: ………………………………………….…...

2.2.2. Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) del soggetto sottoposto al procedimento:
…………………………………………………………………………………………………

carica rivestita nell'ambito dell'operatore economico: …………………………………………...

cause di decadenza, di divieto o di sospensione: ………………………………………….…...

3. Sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale (*art. 38, comma 1, lettera c), D.Lgs. 163/2006*): □

3.1. Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) del soggetto nei cui confronti è stata pronunciata sentenza o decreto:

…………………………………………………………………………………………………...

carica rivestita nell'ambito dell'operatore economico: ……………………………………………….

Reati gravi in danno dello stato o della Comunità □

tipo/i di reato: ………………………………………………………………………………………

Valutazione circa l'incidenza del reato sulla moralità professionale:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio □

tipo/i di reato: ………………………………………………………………………………………

3.2. Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) del soggetto nei cui confronti è stata pronunciata sentenza o decreto:

…………………………………………………………………………………………………...

carica rivestita nell'ambito dell'operatore economico: ……………………………………………….

Reati gravi in danno dello stato o della Comunità □

tipo/i di reato: ………………………………………………………………………………………

Valutazione circa l'incidenza del reato sulla moralità professionale:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio □

tipo/i di reato: ………………………………………………………………………………………

4. Violazione del divieto di intestazione fiduciaria (*art. 38, comma 1, lettera d), D.Lgs. 163/2006*): □

4.1. Osservazioni dell'operatore economico: …………………………………………………………

……

……

……

……

5. Gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio, di cui all'art. 8, comma 2, lettere p) e dd), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *(art. 38, comma 1, lettera e), D.Lgs. 163/2006):* □

5.1. Violazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro □

5.1.1. Precisare quali: ……………………………………………………………………….

5.1.2. Valutazioni in merito alla gravità delle violazioni commesse dall'operatore economico (*sia esso l'*operatore economico *o il suo amministratore*):

……..…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………..

5.2. Violazioni a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro □

5.2.1. Precisare quali: ……………………………………………………………………….

5.2.2. Valutazioni in merito alla gravità delle violazioni commesse dall'operatore economico (*sia esso l'*operatore economico *o il suo amministratore*):

……..…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. Grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara ovvero grave errore nell'esercizio dell'attività professionale *(art. 38, comma 1, lettera f), D.Lgs. 163/2006):* □

6.1. Grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni □

6.1.1. Valutazione dell'operatore economico:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6.2. Grave errore nell'esercizio dell'attività professionale □

6.2.1. Valutazione dell'operatore economico:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

7. Violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (*art. 38, comma 1, lettera g), D.Lgs. 163/2006):* □

7.1. Irregolarità accertata dall'Agenzia delle Entrate – sede di:……………………………………….

7.1.1. Importo non corrisposto:

euro …………………………………… per gli anni: ………, ……….., ………,………,………,

7.1.2. Attestata alla data del: …. / ……./ ……..;

7.1.3. Eventuale contenzioso concluso □ innanzi a ………………………………………………..

7.1.4. Valutazione dell'operatore economico:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

8. Violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali (*art. 38, comma 1, lettera i), D. Lgs. 163/2006; art. 2, comma 1, decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266*): □

8.1. Irregolarità contributiva verso la CASSA EDILE □ Sede di:………………….………………;

8.1.1. Importo non corrisposto:

euro …………………………………… per gli anni: ………, ……….., ………,………,………,

8.1.2. Attestata dal DURC alla data del: …..…/………../……….;

8.1.3. Eventuale contenzioso in atto □ innanzi a ………………………………………………..

8.2. Irregolarità contributiva INPS □ Sede di:…………….…………………………………….;

8.2.1. Importo non corrisposto:

euro …………………………………… per gli anni: ………, ……….., ………,………,………,

8.2.2. Attestata dal DURC alla data del: …..…/………../……….;

8.2.3. Eventuale contenzioso in atto □ innanzi a ………………………………………………..

8.3. Irregolarità contributiva INAIL □ Sede di:…………………………….….………………;

8.3.1. Importo non corrisposto:

euro …………………………………… per gli anni: ………, ………., ………,………,………,

8.3.2. Attestata dal DURC alla data del: …..…/………../……….;

8.3.3. Eventuale contenzioso in atto □ innanzi a ………………………………………………..

8.4. Valutazione dell'operatore economico:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

9. Mancata presentazione della certificazione rispetto agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (*art. 38, comma 1, lettera l), D. Lgs. 163/2006; art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68*): □

9.1. Operatore economico con organico da 15 fino a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 □

9.2. Operatore economico con organico da 36 a 50 dipendenti □

9.3. Operatore economico con oltre 50 dipendenti □

9.4. Valutazione dell'operatore economico:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

10. Applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*art. 38, comma 1, lettera m), D. Lgs. 163/2006; art. 8, comma 2, lettere p) e dd), D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)*: □

10.1. Cause di decadenza, di divieto o sospensione □

10.2. Tentativi di infiltrazione mafiosa □

10.3. Valutazione dell'operatore economico:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

11. Richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Procuratore delle Repubblica procedente a carico di soggetti che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste dalla lettera b) dell'articolo 38, del D.Lgs. 163/2006, non risultino aver denunciato all'autorità giudiziaria di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (*art. 38, comma 1, lettera m-ter), D. Lgs. 163/2006*): □

11.1. Valutazione dell'operatore economico:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLA DIREZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 87, COMMA 6, D.P.R. 207/2010: □

La sottoscritta impresa, ai sensi dell'art. 87, comma 6, del D.P.R. 207/2010, comunica che in data ………………………., il Sig. ……………………………..………………………………., nato a ……………………………….,……………….. il ……………………………, codice fiscale ………………………………………………………………………..,

□ **è cessato dalla carica di direttore tecnico, come da provvedimento ……………………………………………………………………………………… (dell'organo deliberante) del…………………....................;**

ovvero

□ **è cessato dalla carica di direttore tecnico ed è stato sostituito dal Sig. ……………………………………………………………., nato a …………………………… il …………………… codice fiscale ………………………………………………., come da provvedimento ……………………………………………………………………… (dell'organo deliberante) del…………………....................;**

ovvero

□ è stato inserito quale direttore tecnico aggiunto il Sig. ………………………………………………………………., nato a …………………………… il …………………… codice fiscale ……………………………………………….., come da provvedimento ………………………………………………………………… (dell'organo deliberante) del………………......................

Documenti eventualmente allegati alla presente comunicazione, da rendere in originale o copia conforme all'originale:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………., lì ……/……/…………..

Per l'operatore economico, il legale rappresentante
………………………………………..

11A05251

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2011), coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2011, n. 47 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1), recante: «Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti *per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera* b)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi*.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

- Il testo degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260, recante "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1949, è il seguente:

«Art. 2. Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

tutte le domeniche;

il primo giorno dell'anno;

il giorno dell'Epifania;

il giorno della festa, di San Giuseppe;

il 25 aprile: anniversario della liberazione;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il giorno dell'Ascensione;

il giorno del Corpus Domini;

il 1° maggio: festa del lavoro;

il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;

il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;

il giorno di Ognissanti;

il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale;

il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;

il giorno di Natale;

il giorno 26 dicembre.»

«Art. 4. Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre.».

- La legge 5 marzo 1977, n. 54, recante «Disposizioni in materia èi giorni festivi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 7 marzo 1977.

- Il testo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, recante «Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 30 dicembre 1977, è il seguente:

«Art. 1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Le due giornate di cui al punto *a)* del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.

Le quattro giornate di cui al punto *b)* del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

11A05291

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Trasferimento di titolarità di alcune confezioni del medicinale «Fixodin»

Estratto determinazione V&A n. 11 del 28 marzo 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Difa Cooper S.p.a., con sede in via Milano, 160, Caronno Pertusella, Varese, con codice fiscale n. 00334560125.

Specialità medicinale: FIXODIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 038229011\M - «120 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038229023\M - «120 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038229035\M - «120 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038229047\M - «120 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038229050\M - «120 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038229062\M - «120 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038229074\M - «120 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038229086\M - «120 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038229098\M - «180 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038229100\M - «180 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038229112\M - «180 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038229124\M - «180 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038229136\M - «180 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038229148\M - «180 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038229151\M - «180 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038229163\M - «180 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL,

è ora trasferita alla società:

Costanzafarma S.r.l., con sede in via Adolfo Amodeo, 29, Milano, con codice fiscale n. 05795490969.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04986

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Depo Provera»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 474 del 14 marzo 2011

Medicinale: DEPO PROVERA.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina - Italia.

Variazione A.I.C.:

modifica stampati su richiesta ditta

adeguamento agli standard terms

è autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020329013 - «50 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 1 ml;

A.I.C. n. 020329025 - «50 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 020329064 - «150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 1 ml;

A.I.C. n. 020329076 - im sosp. 1 flac. 3,4 ml 500 mg;

A.I.C. n. 020329088 - «150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 6,7 ml.

è inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito di seguito indicata:

A.I.C. n. 020329076 - im sosp. 1 flac. 3,4 ml 500 mg

varia in:

A.I.C. n. 020329076 - «150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 3,4 ml

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04987

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Paclitaxel Teva Italia»

Con la determinazione n. aRM - 39/2011-813 del 21 marzo 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PACLITAXEL TEVA ITALIA;

Confezioni:

A.I.C. n. 036385019 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 5 ml;

A.I.C. n. 036385021 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 16,7 ml;

A.I.C. n. 036385033 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 50 ml.

11A04993

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Gemcitabina Hexal»

Con la determinazione n. aRM - 50/2011-776 del 1° aprile 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Hexal S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: GEMCITABINA HEXAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 038090015 - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro;

A.I.C. n. 038090027 - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro;

A.I.C. n. 038090039 - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini di vetro;

A.I.C. n. 038090041 - «1000 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro;

A.I.C. n. 038090054 - «1000 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro;

A.I.C. n. 038090066 - «1000 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini di vetro.

11A04996

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Norfloxacina Alter»

Con la determinazione n. aRM - 47/2011-2753 del 29/03/2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratori Alter S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: NORFLOXACINA ALTER.

Confezione: 037044017.

Descrizione: «400 mg compresse rivestite» 14 compresse.

11A04997

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Disodio Clodronato Alter»

Con la determinazione n. aRM - 46/2011-2753 del 29 marzo 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratori Alter S.r.l.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinali: DISODIO CLODRONATO ALTER

confezione: 035097017;

descrizione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 3,3 ml;

confezione: 035097029;

descrizione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale 3,3 ml;

confezione: 035097031;

descrizione: «300 mg/10 ml soluzione per infusione» 6 fiale 10 ml.

11A04998

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale con conseguente modifica stampati del medicinale «Amoxicillina Sandoz».

Estratto provvedimento FV/26 del 29 marzo 2011

Medicinale: AMOXICILLINA SANDOZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 033151 022 - 1 g - 12 compresse.

A.I.C. n. 033151 034 - 5g/100 ml granulato per sospensione orale 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A.

Procedura nazionale, con scadenza il 6 dicembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A05128

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale con conseguente modifica stampati del medicinale «Citalopram Alitti».

Estratto provvedimento FV/25 del 23 marzo 2011

Medicinale: CITALOPRAM ALITTI.

Confezioni: A.I.C. n. 036589 012 40 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di esercizio S.p.A.

Procedura Nazionale con scadenza il 16 dicembre 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A05129

Proroga dello smaltimento delle scorte del mediciale «Grazax»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 373 del 24 marzo 2011

Specialità medicinale: GRAZAX.

Titolare A.I.C.: ALK - Abellò A/S.

Tipologia: Proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Grazax»:

A.I.C. n. 037610019/m - «75,000 Sq-T liofilizzato orale» 30 liofilizzati orali in blister Al/Al;

A.I.C. n. 037610021/m - «75,000 Sq-T liofilizzato orale» 100 liofilizzati orali in blister Al/Al,

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dal 30 marzo 2011 data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/I1/870 del 6 dicembre 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010, senza ulteriore proroga».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05130

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, e conseguente modifica stampati del medicinale «Ananase».

Estratto provvedimento FV/20 del 22 marzo 2011

Medicinale: ANANASE;

Confezioni: A.I.C. n. 020501 021, 40 mg compresse rivestite, 20 compresse rivestite;

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.A.;

Procedura Nazionale, con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A05131

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, e conseguente modifica stampati, del medicinale «Sintopram».

Estratto provvedimento FV/16 del 22 marzo 2011

Medicinale: SINTOPRAM;

Confezioni: A.I.C. n. 036327 017 40 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 15ml;

Titolare A.I.C.: biomedica foscama industria chimico farmaceutica S.p.A.;

Procedura Nazionale, con scadenza il 16 dicembre 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare

dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A05132

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione delle nuove perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 22 marzo 2011 e riguardano il territorio comunale di Carovigno (Brindisi). Il piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

11A04619

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Modalità applicative delle disposizioni inerenti la disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico.

L'osservatorio suelle attività di autortrasporto di cui all'art. 6, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, in data 12 aprile 2011 ha definito, ai sensi del comma 2, art. 6-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, l'indennizzo dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni di carico e/o scarico.

Tenuto conto di quanto sopra le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 69 del 24 marzo 2011 acquistano efficacia a decorrere dal 13 aprile 2011.

11A05321

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Avviso relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità.

Il Commissario *ad acta* per le attività ex Agensud, ha emanato decreto per l'assegnazione di contributi, pari a 10.000.000,00 di euro, per interventi di assistenza tecnica e promozionali, a sostegno della produzione di prodotti agricoli di qualità, da assegnarsi per il tramite di Organismi associativi di produttori. L'importo massimo dell'aiuto per ciascun assegnatario è fissato in euro 400.000,00.

Il bando è rivolto a:

- Consorzi di produttori, di prodotti D.O.P., I.G.P., D.O.C., D.O.C.G., I.G.T., come precisati nel decreto;

Organismi associativi di produttori, di prodotti D.O.P., I.G.P., D.O.C., D.O.C.G., I.G.T., come precisati nel decreto;

- Aggregazioni tra i suddetti Consorzi e/o Organismi associativi.

Le domande di finanziamento dovranno essere indirizzate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Commissario *ad acta* per la gestione delle attività ex Agensud - Via XX Settembre n. 98/G - 00187 ROMA, con plico raccomandato A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, secondo quanto previsto dall'art. 4 del sopra citato decreto.

La versione completa del bando, è disponibile sul sito internet della Gestione Commissariale: www.agensud.it, ovvero sul sito del Ministero: www.politicheagricole.it. Entro 20 giorni dalla pubblicazione, verranno altresì rese disponibili, nei suddetti siti, ulteriori informazioni e documentazione utili agli interessati.

11A05389

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 75 società cooperative aventi sede nella regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Veneto e Piemonte. (Avviso n. 05/2011)

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli Enti cooperativi, Divisione IV, viale Boston, 25, 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia Trento.

ALLEGATO

ELENCO N. 5 /2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	LA VALLE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	SCURCOLA MARSICANA	AQ	ABRUZZO	01691050668	11/05/2006	
2	L'ISOLA PULITA - SOCIETA COOPERATIVA	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	01624810667	13/02/2004	
3	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SER.IN.	PESCINA	AQ	ABRUZZO	01566390660	19/02/2002	
4	TOP SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	AVEZZANO	AQ	ABRUZZO	01579320662	26/07/2002	
5	DIAMANTE - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SAN SALVO	CH	ABRUZZO	01984030690	12/09/2001	
6	L.D.L. - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	CARPINETO SINELLO	CH	ABRUZZO	02015940691	28/08/2002	
7	LUNA ROSSA - SOCIETA COOPERATIVA	VASTO	CH	ABRUZZO	02016810695	12/07/2002	
8	PRISMA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	SAN SALVO	CH	ABRUZZO	01902470697	20/10/1999	
9	ROCKAMA EDITRICE SOCIETA COOPERATIVA	CHIETI	CH	ABRUZZO	02045880693	24/03/2003	
10	SOCIETA COOPERATIVA IL QUADRATO	VASTO	CH	ABRUZZO	02195520693	10/02/2007	
11	COOPERATIVA C.O.I.R.I.T.	MONTESILVANO	PE	ABRUZZO	00107990681	19/02/1996	
12	FAC TOTUM SOCIETA COOPERATIVA	PESCARA	PE	ABRUZZO	01760060689	27/04/2005	
13	MAJA - LECTO SOCIETA COOPERATIVA	LETTOMANOPPELLO	PE	ABRUZZO	01823610686	19/02/2007	
14	MARE E MONTI - SOCIETA COOPERATIVA	PESCARA	PE	ABRUZZO	01166370682	12/02/1988	
15	RIVIERA COMMUNICATIONS SOCIETA COOPERATIVA	PESCARA	PE	ABRUZZO	02158400693	23/02/2006	
16	SINTESI SOCIETA COOPERATIVA	PESCARA	PE	ABRUZZO	01689010682	30/06/2004	
17	COMETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	TERAMO	TE	ABRUZZO	01556440673	16/06/2004	**CCI**
18	GRAN SASSO TOURSERVICE SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO	MONTORIO AL VOMANO	TE	ABRUZZO	01561880673	08/09/2004	
19	N.A.R.P.A. COOPERATIVA SOCIALE	CAMPLI	TE	ABRUZZO	00976950675	06/06/1997	**UNCI**
20	NADSOF - CENTRO SERVIZI - SOCIETA COOPERATIVA	MARTINSICURO	TE	ABRUZZO	01540740675	05/02/2004	
21	NUOVA SICURPOL I FALCHI - SOCIETA COOPERATIVA	BERNALDA	MT	BASILICATA	01070270770	05/07/2002	
22	SO. COOP. SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	PISTICCI	MT	BASILICATA	01070650773	09/08/2002	
23	STIBER - COOP. SOCIALE	BERNALDA	MT	BASILICATA	01122200775	12/07/2005	
24	EVISA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	POTENZA	PZ	BASILICATA	01436710766	12/07/2000	
25	LA MIMOSA SOCIETA COOPERATIVA A MUTUALITA PREVALENTE	PIETRAGALLA	PZ	BASILICATA	01342320767	17/02/1999	
26	PRIMA IDEA SOCIETA COOPERATIVA	RIVELLO	PZ	BASILICATA	01434360762	03/06/2000	
27	PULI - GREEN SOCIETA COOPERATIVA	POTENZA	PZ	BASILICATA	01175040763	14/06/1994	
28	SOCIETA COOPERATIVA ARETHUSA	LAVELLO	PZ	BASILICATA	01297800763	10712/1997	
29	TELET SERVICE - SOCIETA COOPERATIVA	MURO LUCANO	PZ	BASILICATA	01596710762	19/11/2004	
30	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE TRAMITE	POTENZA	PZ	BASILICATA	01640170765	01/03/2006	
31	GIA' FATTO SOCIETA COOPERATIVA	CASTELLO D'AGILE	BO	EMILIA R.	02776611200	12/09/2007	
32	SOCIETA COOPERATIVA PROMOF.E.R. (ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI)	BOLOGNA	BO	EMILIA R.	02567731209	01/06/2005	
33	TEATRO PRESENZA - SOCIETA COOPERATIVA	CASALECCHIO DI RENO	BO	EMILIA R.	02101290373	10/08/1979	
34	GREEN GROUP SOCIETA COOPERATIVA	MODENA	MO	EMILIA R.	02668670363	29/08/2000	**UNCI**
35	LA LEVANTE SOCIETA COOPERATIVA	GENOVA	GE	LIGURIA	01656480991	21/06/2006	
36	LEONARDO S.C. R.L.	GENOVA	GE	LIGURIA	01324350998	01/08/2002	

37	SCUOLA LAVORO EINAUDI SOCIETA COOPERATIVA	GROSSETO	GR	TOSCANA	01243060538	21/03/2001	**CCI**
38	EUROPE SERVICE - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	LIVORNO	LI	TOSCANA	01320060492	25/02/2000	
39	LA CORTE DEI MIRACOLI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CARRARA	MS	TOSCANA	01105430456	27/10/2004	**CCI**
40	CONSORZIO COLTIVATORI DIRETTI - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	VECCHIANO	PI	TOSCANA	00187780507	05/04/1960	**CCI**
41	MUSIC BOX SOCIETA COOPERATIVA	PISA	PI	TOSCANA	01353120502	15/01/1996	
42	ARKE'S SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PIETRALUNGA	PG	UMBRIA	02853510549	23/12/2005	
43	COOPERATIVA DI CONSUMO ED AGRICOLA ACLI	PERUGIA	PG	UMBRIA	00170290548	28/09/1947	
44	AFRIKITAL - SOCIETA COOPERATIVA	TERNI	TR	UMBRIA	01338220559	23/09/2005	
45	BELLUNESE CONSULENZE FINANZIARIE SOCIETA COOPERATIVA	BELLUNO	BL	VENETO	00970720256	20/11/2002	
46	I BACAIN - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	ZOLDO ALTO	BL	VENETO	00924710254	04/02/2000	
47	OFFICINA DEL TERRITORIO	ROVIGO	RO	VENETO	01313140293	02/10/2006	
48	SABRINA SOCIETA COOPERATIVA	POIANA MAGGIORE	VI	VENETO	03432280240	05/12/2007	
49	AFRICA ORIENTALE SOCIETA COOPERATIVA	SONA	VR	VENETO	02736160231	04/04/1997	
50	A & A ETNICA	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	01998300063	25/03/2003	
51	COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA DIVISA ALFREDO PIACIBELLO	CASALE MONFERRATO	AL	PIEMONTE	00556220069	27/05/1979	**LEGA**
52	KING INTERNATIONAL SOCIETA COOPERATIVA	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	02174640066	05/07/2007	
53	LOGAR - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BRIGNANO- FRASCATA	AL	PIEMONTE	01954490064	19/02/2002	
54	N.B. SOCIETA COOPERATIVA	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	01882600065	21/06/2000	**CCI**
55	PIEMMECI SERVIZI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	01846710067	14/09/1999	
56	SOCIETA COOPERATIVA SCATOLIFICIO NOVESE	NOVI LIGURE	AL	PIEMONTE	00451310064	07/10/1976	
57	LUNA BLU	ASTI	AT	PIEMONTE	01361230053	07/02/2005	**CCI**
58	ARESBIO - SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA	CUNEO	CN	PIEMONTE	03059150049	29/06/2005	
59	OK 2000 - SOCIETA COOPERATIVA	BRA	CN	PIEMONTE	03086670043	17/01/2006	**CCI**
60	COOP. LINE	TORINO	TO	PIEMONTE	07851220017	29/10/1999	**UNCI**
61	COOPERATIVA GRANATA - SOCIETA COOPERATIVA	TORINO	TO	PIEMONTE	09622160019	15/05/2007	**UNCI**
62	DON PEDRO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	TORINO	TO	PIEMONTE	08328230019	29/11/2001	
63	EUROTRASPORTI SOCIETA COOPERATIVA	ORBASSANO	TO	PIEMONTE	08103810019	21/12/2000	
64	INTERNATIONAL LOGISTIC SOCIETA COOPERATIVA	CARIGNANO	TO	PIEMONTE	08399550014	22/02/2002	**UNCI**
65	LA ROCCA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CUMIANA	TO	PIEMONTE	08962180017	20/09/2004	
66	LIKING PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	RIVALTA DI TORINO	TO	PIEMONTE	07493010016	05/02/1998	
67	MULTI PAC	TORINO	TO	PIEMONTE	09216540014	06/10/2005	
68	NETTUNO SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	TORINO	TO	PIEMONTE	08838900010	25/02/2004	
69	OVER PACKING - PICCOLA SOC. COOP.	LOMBARDORE	TO	PIEMONTE	08296010013	27/09/2001	**UNCI**
70	R.S.T. RISTRUTTURAZIONI TORINESI - SOCIETA COOPERATIVA	TORINO	TO	PIEMONTE	09476020012	13/11/2006	**UNCI**
71	SOCIETA COOPERATIVA EDITORIALE NERO SU BIANCO	PINEROLO	TO	PIEMONTE	09441900017	22/09/2006	
72	SOLUZIONI SOCIALI SOCIETA COOPERATIVA	TORINO	TO	PIEMONTE	09418680014	25/07/2006	
73	WORK SERVICE S.C.	TORINO	TO	PIEMONTE	08862180018	25/03/2004	
74	COOPERATIVA SOCIALE BEATRICE	CREVOLADOSSOLA	VB	PIEMONTE	02042290037	09/02/2006	
75	C.P.L. - COOPERATIVA PIEMONTE LAVORI	VERCELLI	VC	PIEMONTE	01961960026	21/07/1999	**CCI**

11A04994

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 7 dell'8 marzo 2011

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 per gli eccezionali eventi meteorologici dell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010 nel territorio della regione Toscana;

Rende noto

che con propria ordinanza n. 7 dell'8 marzo 2011 ha:

1) integrato l'elenco dei contributi ammessi a finanziamento relativi alle imprese extra agricole, di cui all'allegato B1 dell'O.P.G.R. n. 33 del 14 dicembre 2010;

2) riaperto i termini per la concessione delle agevolazioni alle imprese danneggiate dall'alluvione;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 dell'11 marzo 2011 parte prima.

11A04984

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-092) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 127,00)**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,40)**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00